

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

Seconda Sezione Civile

Il giudice,
dr. Corrado Cartoni,
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado,
iscritta al n. 50470
del ruolo generale per gli affari contenziosi
dell'anno 2022,
posta in decisione all'udienza del 12.6.2025,
e vertente

tra

Ricci Benedetta, nella qualità di erede di Ricci Luigi, elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzo n. 2, presso lo studio dell'Avv. Ezio Bonanni che la rappresenta e difende per procura in atti,

- attore -

e

Ministero della Difesa, in persona del ministro pro-tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende,

- convenuto -

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Ricci Benedetta, nella qualità di erede di Ricci Luigi, conveniva in giudizio il Ministero della Difesa per ottenere, previa declaratoria della responsabilità, la condanna al risarcimento, "jure hereditario", dei danni subiti da Ricci Luigi e "jure proprio" da lei stessa, oltre interessi e rivalutazione.

Parte attrice esponeva di essere figlia ed unica erede del Sergente Ricci Luigi; di aver ottenuto il decreto n. 1827 del 7.6.2022 di riconoscimento della causa di servizio, a fronte del parere del CVCS n. 2895 del 16.05.2022; che durante il servizio come meccanico elettricista, su diverse imbarcazioni della Marina Militare, Ricci Luigi subiva una elevata esposizione ad amianto, in assenza di cautele; che in data 12.8.2019 vi era la diagnosi di mesotelioma formulata su base istologica; che il Ministero della Difesa riconosceva la causa di servizio; che Ricci Luigi decedeva in data 20.12.2021; che



sussisteva la responsabilità ex artt. 2050, 2051 e 2043 c.c. e di aver diritto, “jure hereditario”, al risarcimento dei danni subiti dal padre, e “jure proprio” al risarcimento del danno per lesione del rapporto parentale.

Si costituiva il Ministero della Difesa, eccependo la nullità dell’atto di citazione per mancanza di chiarezza e sinteticità dell’atto, il difetto di giurisdizione, l’assenza del nesso causale, l’esistenza di una rendita I.N.A.I.L e l’applicazione del principio della “compensatio lucri cum damno”.

All’udienza del 12.6.2025 parte attrice concludeva per la condanna al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione, il Ministero per le eccezioni preliminari e per il rigetto della domanda, ovvero per la riduzione della stessa al giusto ed al provato, ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all’art. 190, primo comma, c.p.c. per il deposito di comparse e memorie.

DIRITTO

Preliminarmente è rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione.

Infatti, quando la parte lamenti una condotta della pubblica amministrazione lesiva del principio del “neminem laedere”, per aversi giurisdizione del giudice ordinario è necessario che l’atto o il provvedimento non costituisca oggetto del giudizio e si lamenti esclusivamente l’illiceità della condotta del soggetto pubblico suscettibile di incidere sull’incolumità e sui diritti patrimoniali del terzo (Cass. civ. (Ord.), Sez. Unite, 18/10/2005, n. 20123), come è appunto nella fattispecie in esame: “deve essere riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario in tutte le controversie in cui si denunzino comportamenti configurati come illeciti ex art. 2043 c.c., e a fronte dei quali, per non avere la P.A. osservato condotte doverose, la posizione soggettiva del privato non può che definirsi di diritto soggettivo” (Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 01/08/2017, n. 19084).

Per altro aspetto, il dovere di sinteticità degli atti difensivi è un corollario del giusto processo, ma l’assenza della stessa non comporta alcuna nullità o inammissibilità quando le domande e le eccezioni siano comprensibili e non è comunque pregiudicato il diritto di difesa della controparte, come è nel caso in esame.

Nel merito, la circostanza della morte di Ricci Luigi per una patologia tumorale riconducibile all’attività di servizio svolta è documentata dal verbale modello BL/B - n. RM1210075717 del “Dipartimento Militare di Medicina legale ROMA” in data 12.10.2021, dal quale risulta “Mesotelioma maligno epitelioide emitorace sx, già trattato con sei cicli di chemioterapia” (all. n. 3d fascicolo parte attrice), dal parere n. 2895 del 16.05.2022 del CVCS in ordine alle infermità del Sergente Ricci Luigi, il quale attesta che l’infermità “può riconoscersi dipendete da causa di servizio” (all. n. 3f fascicolo parte attrice) e dal decreto del Ministero della Difesa del 07.06.2022 n. 1827 che riconosce la causa di servizio (all. n. 3g fascicolo parte attrice).



Risulta, dunque, in base alla documentazione proveniente dalla stessa amministrazione convenuta, il nesso causale tra la patologia e lo svolgimento del servizio in ambito militare.

Ciò è da dirsi anche perchè, come è noto, mentre in un giudizio penale il collegamento eziologico tra condotta ed evento sussiste tutte quelle volte in cui, in base alle circostanze di fatto ed esclusa l'interferenza di fattori alternativi, risulti processualmente certo che la condotta sia stata condizione necessaria dell'evento "con alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica", ovvero "al di là di ogni ragionevole dubbio", in ambito civile, invece, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi, vige la regola ispirata al principio della normalità causale o del "più probabile che non", caratterizzata, dunque, dall'accedere ad una soglia meno elevata di probabilità.

In questa sede, dunque, è sufficiente accertare che la condotta di parte convenuta si pone come causa dell'evento secondo un criterio meramente probabilistico maggioritario.

Orbene, poiché sono comunque documentati il decesso per tumore e l'esposizione di Ricci all'amianto, deve concludersi nel senso che deve ritenersi provato, almeno come concausa, l'efficacia eziologica tra la condotta omissiva del Ministero ed il decesso di Ricci.

In definitiva sussistono tutti i requisiti per configurare una responsabilità del Ministero della Difesa ex art. 2043 c.c. per aver colposamente omesso di adottare tutte le opportune cautele atte a tutelare il sergente Ricci Luigi dall'esposizione all'amianto.

In ordine al danno subito "jure proprio" da Ricci Luigi, fatto valere in questa sede "jure hereditario" dalla figlia Ricci Benedetta, Ricci Luigi ha diritto al risarcimento del danno biologico.

Sul punto si opera riferimento alla perizia medico legale del 24.6.2022 del dr. Arturo Cianciosi (all. n. 11 fascicolo parte attrice), il quale ha evidenziato con chiarezza la sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica, accertando un danno biologico da invalidità permanente nella misura del punto di invalidità del 100%, punto da ridursi all'80% alla luce della circostanza che Ricci Luigi ha vissuto in ogni caso fino a 78 anni

Per quantificare tale danno occorre procedere ancora ad una liquidazione in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.

Utilizzando questo criterio e per il riconoscimento di un danno il più possibile personalizzato, si ritiene di dover avere riguardo, in modo particolare, all'età del danneggiato ed alla gravità della lesione, applicando a tal fine, come prassi di questo Tribunale, le tabelle fissate in materia dal Tribunale di Roma per il 2025, con gli eventuali correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame.

Orbene, avendo riguardo alle citate tabelle, considerato il valore punto di 80 e riscontrato che parte danneggiata al momento del sinistro, 2019 data di accertamento della malattia, aveva una età di 76 anni, la quantificazione del danno biologico da invalidità permanente risulta pari ad euro 780.216,98.



Peraltro, considerato che la malattia si è manifestata in tarda età che Ricci Luigi è morto due anni dopo, l'importo è ridotto di due terzi ad euro 260.072,32, sul quale è riconosciuto un danno morale, quale sofferenza psichica transitoria conseguente al sinistro, compresa la sofferenza per la gravità della malattia per il lasso di tempo tra la stessa e la morte, da riconoscersi in via presuntiva, di euro 20.000,00, per un totale di euro 280.072,32.

Non può, invece, essere riconosciuto il danno esistenziale, inteso anche questo non come categoria autonoma, ma come figura individuata ai fini meramente descrittivi di un particolare aspetto del danno non patrimoniale.

Tale danno, come è noto, consiste in un pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma permanente, oggettivamente accertabile e provocato sul fare reddituale del soggetto, il quale altera le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno (Cass. Civ. Sezioni Unite, n. 26972 del 24.6/11.11.2008; Cass. Civ. Sezioni Unite, n. 6572/2006; Cass. Civ., 4260/2007; Cass. Civ., 5221/2007; Cass. Civ., 11278/2007 e Cass. Civ., 26561/2007) e sussiste solo nei casi di reato o previsti dalla legge, ovvero in ipotesi di lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente qualificati, ed in presenza di una lesione grave e di un danno serio (da ultimo sempre Cass. Civ. Sezioni Unite, n. 26972/2008).

Nella fattispecie, essendo astrattamente configurabile un reato contro l'incolumità personale, è presente la lesione di un diritto inviolabile della persona, vale a dire il diritto alla salute ex art. 32 della Costituzione.

Tuttavia, la prova della lesione di un diritto fondamentale dell'individuo non è sufficiente a giustificare il risarcimento, costituendo la stessa un semplice indizio di danno, il quale deve essere dimostrato.

In sostanza, è necessario fornire il concreto riscontro del carattere permanente del pregiudizio, risolvendosi, altrimenti, lo stesso in un "pati" transitorio risarcibile sotto il diverso profilo del danno morale.

Infatti, il danno morale è essenzialmente un sentire, mentre il danno esistenziale è piuttosto un non poter più fare, un dover agire altrimenti, l'uno attiene per sua natura alla sfera dell'emotività e l'altro concerne il modo di estrinsecarsi e nessuna incidenza sullo stesso è stata compiutamente provata.

Dunque, accertata in via presuntiva, come già evidenziato, una sofferenza temporanea e limitata ad un periodo di tempo, liquidata, dunque, sotto il diverso profilo del danno morale, non è stato dimostrato un pregiudizio permanente conseguente al fatto.

Sempre sotto il profilo del danno non patrimoniale, è riconosciuto il pregiudizio subito "jure proprio" da Ricci Benedetta da lesione del rapporto di parentela, comprensivo di ogni pregiudizio non



patrimoniale, essendo ormai consolidato il riconoscimento di tale danno in favore dei congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali (per tutte Cass. Civ. Sez. Unite, 1.7.2002, n. 9556), ovvero sia deceduto (per tutte Cass. civ., Sez. III, 15/07/2005, n. 15019), e che tale danno, il quale trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso (Cass. civ., sez. III, 11/03/2004, n. 4993), può essere dimostrato in via presuntiva (Cass. civ., sez. III, 14/12/2004, n. 23291; Cass. civ., sez. III, 14/07/2003, n. 11001; Cass. civ., sez. III, 14/07/2003, n. 10996).

Orbene, nella fattispecie tali elementi presuntivi sussistono e sono da ravvisarsi nello stretto rapporto di parentela, genitore e figlia, ed, ovviamente, nel fatto della estrema gravità per il nucleo familiare dell'evento morte.

Dunque, liquidando tale danno in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., si adottano come parametro iniziale di riferimento le vigenti tabelle del Tribunale di Roma per il 2025, le quali prevedono oggi per tale tipo di pregiudizio, nell'ottica di una maggiore personalizzazione, un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, pari ad 11.549,20 euro, il quale costituisce il valore ideale di ogni punto.

Più precisamente sono individuati cinque fattori di influenza del risarcimento, vale a dire il rapporto parentale, l'età della vittima, l'età del danneggiato, la convivenza e la composizione del nucleo familiare, nei quali sono previste delle variabili a ciascuna delle quali è attribuito un punteggio da moltiplicarsi per il valore monetario aggiornato di euro 11.549,20, sul cui importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame.

In definitiva, in base a tale criterio e non essendo provata la convivenza, è calcolato un punteggio di 22,5 di cui punti 18 per la perdita del genitore, punti 1,5 per l'età della vittima e punti 3 per l'età del danneggiato al momento del sinistro (2019), per un danno non patrimoniale da morte di euro 259.857,00 ($11.549,20 \times 22,5 = 259.857,00$), ridotto della metà per la non convivenza ad euro 129.928,50.

In definitiva, a titolo di danno non patrimoniale spettano complessivi euro 410.000,82 ($280.072,32 + 129.928,50 = 410.000,82$).

Sull'importo dovuto, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione dal giorno dell'evento (12.8.2019).

Precisamente, spettano gli interessi legali calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza.



Sotto il profilo patrimoniale, sia per danno emergente che per lucro cessante, non è dimostrato alcun pregiudizio, in quanto non è documentato che Ricci Benedetta beneficiava del trattamento pensionistico del padre, così come non sono documentate rendite concretamente erogate da I.N.A.I.L. a favore di Ricci Luigi e la loro quantificazione.

Il Ministero è tenuto ex art. 91, primo comma, c.p.c. al pagamento delle spese processuali e della C.T.U.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando:

a) condanna il Ministero della Difesa, in persona del ministro pro-tempore, al pagamento in favore di Ricci Benedetta, in proprio nella qualità di erede di Ricci Luigi, della somma di euro 410.000,82, oltre interessi legali calcolati sulla somma di euro 410.000,82 svalutata al 12.8.2019 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza; **b)** condanna il Ministero della Difesa, in persona del ministro pro-tempore, al pagamento delle spese processuali e pari ad euro 15.000,00 per compensi ed euro 1.720,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore; **c)** condanna il Ministero della Difesa, in persona del ministro pro-tempore, al pagamento delle spese della C.T.U.

Roma, 24.1.2026

Il Giudice

Dr. Corrado Cartoni

